

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 21 del 25 Agosto 2023

SOMMARIO

1. L. N. 111/2023 - Pubblicata la Legge delega per la riforma fiscale - Due anni di tempo per riscrivere il sistema fiscale italiano	2
2. L. N. 112/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 75/2023 - Pubblica amministrazione, agricoltura, sport, lavoro e Giubileo 2025.....	3
3. D.L. N. 104/2023 - Le novità in materia di taxi - Apportate modifiche alla L. n. 21/1992 - Previsto un incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti	5
4. FLUSSI LAVORATORI STRANIERI - Quote integrative per l'anno 2022 e programmazione flussi 2023-2025	6
5. RESTITUITE ALLE CAMERE DI COMMERCIO LE SOMME DERIVANTI DAI RISPARMI DI SPESA ILLEGITTIMAMENTE VERSATE AL BILANCIO DELLO STATO - Per ora rimborsato il solo anno 2017	7
6. ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - Nuovo regolamento che individua ulteriori categorie professionali e i relativi settori di specializzazione -Adesso si aspetta l'adeguamento delle tariffe	8
7. ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD - SSD) - Adeguamento dello statuto entro il prossimo 31 dicembre alle norme civilistiche e al D.Lgs. n. 36/2021.....	9
8. ASSEMBLEE A DISTANZA - Fine della disciplina transitoria - Ancora possibili sempre che lo statuto ne preveda la possibilità	10
9. SPORT E PERIFERIE 2023 - Al via dal 1° settembre il Bando da 75 milioni di euro.....	12
10. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - Definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute - Domande entro il prossimo 31 ottobre	13
11. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 - Domande entro il prossimo 29 settembre 2023	14
12. ENERGIA - Nasce il Fondo nazionale reddito energetico - 200 milioni per famiglie in disagio economico	15
13. DURC - Grazie a una nuova funzionalità sarà consultabile direttamente dal telefonino	16
14. STIPENDI - L'Europa abolisce il segreto salariale - Emanata la Direttiva (UE) 2023/970 da recepire entro giugno 2026.....	16
15. ISTAT - Verso la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 - Eventuali proposte entro il prossimo 31 ottobre	17
16. PARTITE IVA APRI E CHIUDI - Al 31 luglio emessi 1.221 provvedimenti di chiusura	18
17. FALLIMENTI E CONCORDATI PREVENTIVI - Caratteristiche e durata da uno studio della Banca d'Italia.....	18
18. CNS - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - Tutto quello che è necessario sapere prima di richiederla.....	19
Altre notizie in breve	20
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	21

1. L. N. 111/2023 - Pubblicata la Legge delega per la riforma fiscale - Due anni di tempo per riscrivere il sistema fiscale italiano

Approvata in via definitiva alla Camera, nel pomeriggio del 4 agosto 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, la **Legge 9 agosto 2023, n. 111**, recante "**Delega al Governo per la riforma fiscale**".

La **Legge numero 111 del 2023** entrerà in vigore il **29 agosto** e, a partire da questa data, scatterà il **conto alla rovescia** per l'approvazione dei decreti legislativi che concretamente modificheranno la normativa fiscale.

Per l'operatività, in ogni caso, c'è ancora tempo: dall'entrata in vigore ci saranno **24 mesi** per approvare i decreti legislativi di modifica.

La delega c'è. La riforma fiscale è tutta da fare !

Il testo si compone di **23 articoli** suddivisi nei seguenti **cinque Titoli**:

Titolo I - I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I - Principi generali e termini (artt. 1 - 3)

Capo II - Statuto dei diritti del contribuente (art. 4)

Titolo II - I TRIBUTI

Capo I - Le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive (artt. 5 - 9)

Capo II - Gli altri tributi indiretti (artt. 10 - 12)

Capo III - I tributi regionali e locali (artt. 13 e 14)

Capo IV - I giochi (art. 15)

Titolo III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I - I procedimenti (artt. 16 - 19)

Capo II - Le sanzioni (art. 20)

Titolo IV - TESTI UNICI E CODICI (art. 21)

Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI (artt. 22 e 23).

I **principali aspetti della riforma fiscale** riguardano:

- la struttura **dell'Irpef** (art. 5);
- la revisione della **tassazione d'impresa** (art. 6);
- la revisione dell'**imposta sul valore aggiunto** (art. 7);
- il graduale **superamento dell'Irap** (art. 8);
- la razionalizzazione **dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti**, diversi dall'IVA (art. 10);
- la revisione delle disposizioni in materia di **accisa** e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (artt. 12 e 16);
- la piena attuazione del **federalismo fiscale regionale** (art. 12);
- la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14);
- il riordino delle disposizioni vigenti in tema di **giochi pubblici**, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul **regime concessorio e autorizzatorio** (art. 15);
- la revisione dell'attività di **accertamento** (art. 17);
- la revisione del sistema nazionale della **riscossione** (art. 18);
- la revisione della disciplina e l'organizzazione del **contenzioso tributario** (art. 19);
- la revisione del **sistema sanzionatorio** tributario, amministrativo e penale (art. 20).

All'articolo 21 vengono dettati i principi e criteri direttivi per il **riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2. L. N. 112/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 75/2023 - Pubblica amministrazione, agricoltura, sport, lavoro e Giubileo 2025

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, la **Legge 10 agosto 2023, n. 112**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025"**.

Dagli iniziali 44 articoli del decreto-legge, con la legge di conversione **si passa a 76 articoli**, pur mantenendo la suddivisione nei seguenti **4 Capi**:

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (artt. 1 - 28-septies)

Capo II - Disposizioni in materia di agricoltura (artt. 29 - 32-bis)

Capo III - Disposizioni urgenti in materia di sport (artt. 33 - 41)

Capo IV - Disposizioni in materia di lavoro (art. 42)

Capo V - Disposizioni per il giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali (artt. 43 - 44)

Il nuovo decreto legge adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Di seguito illustriamo brevemente alcune novità che riteniamo importanti.

1) Confermata l'**abolizione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)**, le cui funzioni saranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero stesso, da adottare entro il 30 ottobre 2023. Conseguentemente, l'Agenzia è soppressa a decorrere dalla medesima data (art. 3, comma 1).

A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL la società **ANPAL Servizi S.p.a.** torna ad assumere la denominazione di **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.** - che aveva prima della costituzione dell'ANPAL -, configurata come soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società (art. 3, commi 7 e 8).

2) Prevista la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), dell'**Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada** (art. 9, commi da 1-bis a 1-sexies), con lo scopo di:

a) predisporre e presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una **relazione annuale di monitoraggio** elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica e risultanti dall'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con particolare riferimento:

- ai dati relativi all'incidentalità;
- alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) **verificare le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore**, con la possibilità di richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate (che sono elencate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

La nomina dei membri dell'Osservatorio e le sue modalità di funzionamento saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si dispone, inoltre, che l'Osservatorio sia composto da tre membri e abbia una durata di quattro anni

3) Il **permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio** possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale (art. 24, comma 5).

La disposizione è finalizzata a correggere una contraddizione contenuta nella formulazione dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione).

Autorizzato il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei **lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia**, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori

non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano (art. 24, comma 5-bis).

4) Previsto un **potenziamento Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Viene, infatti esteso fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022 (art. 28-quater).

5) In materia di agricoltura, due sono le novità introdotte dagli articoli 31 e 32.

5a) L'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la **prosecuzione del Progetto LEO** (*Livestock Environment OpenData*), che ha come obiettivo principale quello di **racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico** per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.

Per effetto delle modifiche inserite dalla Camera, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5b) L'articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la **completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli**.

L'articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

Le **carte dei suoli**, anche definite **carte pedologiche**, sono carte tematiche che rappresentano la distribuzione geografica dei **suoli** e ne descrivono i principali caratteri chimico-fisici e le qualità.

Le carte dei suoli forniscono informazioni utili a valutare l'idoneità di un territorio ad essere utilizzato per molteplici attività e settori (agricoltura, selvicoltura, urbanistica, industria, viabilità, tempo libero...), costituendo un importante ausilio nella gestione e pianificazione territoriale.

6) Oltre a disposizioni di varia natura (riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nuovi stanziamenti per gli enti statali, procedure di concorso per il personale docente, ecc.), nel Capo III, vengono dettate **nuove regole in materia di sport** e, in specie, una **nuova disciplina sulla tassazione delle plusvalenze per le società sportive professionistiche e sulla giustizia sportiva**.

In particolare, negli articoli dal 33 al 41, si introduce:

- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le **plusvalenze biennali** (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. In particolare l'articolo in questione allunga da uno a due anni il termine di possesso minimo dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali. L'osservazione di tale obbligo consente la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni (art. 33);
- norme sui **giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti**, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l'inizio di quello successivo (art. 34);
- l'eliminazione dell'applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l'ammissione ai campionati (art. 35);
- la previsione per le **società sportive professionistiche** a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato (art. 36);
- la **esenzione da IVA** delle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica (art. 36-bis);
- un **credito d'imposta**, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** (art. 37);
- un'esenzione dall'IVA (anche) per le **attività didattiche e formative** svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del **vincolo sportivo** per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche (art. 41).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3. D.L. N. 104/2023 - Le novità in materia di taxi - Apportate modifiche alla L. n. 21/1992 - Previsto un incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti

Riassumiamo in **tre punti le novità introdotte dall'articolo 3** (rubricato: "*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*"), del **D.L. n. 104 del 10 agosto 2023** (c.d. "*Decreto Omnibus*"), che riguardano sostanzialmente il **rilascio di licenze temporanee in materia di taxi**.

1. Rilascio di licenze aggiuntive

1a) Secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono **rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi** per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale.

Tali licenze, il cui numero è **determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza:**

- 1)** hanno **carattere temporaneo o stagionale** e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo;
- 2)** possono essere rilasciate **esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi** alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
 - a)** **l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi**, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
 - b)** **la gestione in proprio**, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992, dove viene regolamentata la **sostituzione alla guida**.
Secondo tale articolo, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, **da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente**.

1b) Nel successivo comma 2, dello stesso articolo 3, si stabilisce che, al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del **servizio di trasporto pubblico locale non di linea**, i comuni capoluogo di Regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati - in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2 - **a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate**, tramite un **concorso straordinario** per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992.

Il **concorso straordinario** prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, **l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni** ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

1c) Al comma 3 si stabilisce che il **contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza** dovrà essere fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi.

Lo **schema di bando**, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, dovrà essere **trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere**.

Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario.

Tale termine può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune.

Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto.

I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un **Fondo costituito presso ogni singolo comune** e sono **destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando**.

Sintetizzando, i primi tre commi dell'articolo 3 prevedono che:

- 1) **in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio** per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche;
- 2) la durata, in ogni caso, **non può superare i 12 mesi**, prorogabili per ulteriori 12 mesi;
- 3) le licenze possono essere rilasciate **esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze**;
- 4) i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, **in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate**, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria l'utilizzo di veicoli a basse emissioni.

2. Inventivo all'acquisto di veicoli non inquinanti

Al comma 4 si dispone che ai soggetti vincitori del concorso di cui sopra verrà riconosciuto, **fino al 31 dicembre 2024**, ai fini dell'**acquisto di veicoli a basso livello di emissioni**, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, **un incentivo pari al doppio** di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dove viene prevista la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy con una **dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030**.

A decorrere dall' **11 agosto 2023** (data di entrata in vigore del presente decreto) e **sino al 31 dicembre 2024**, l'incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «*de minimis*»:

- a) ai **titolari di licenza taxi** che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
- b) ai **oggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente**, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

3. Modifiche alla L. n. 21 del 1992

Al comma 9, dell'articolo 3, vengono disposte delle modifiche alla legge n. 21 del 1992.

a) Vengono, in particolare, aggiunti i seguenti due commi all'articolo 10:

«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, **ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari**. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, **apposita comunicazione di inizio attività** con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.».

b) Per quanto riguarda il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, il comma 3 dell'articolo 6, viene così modificato:

“3. *L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, con cadenza almeno mensile, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.*”.

4. FLUSSI LAVORATORI STRANIERI - Quote integrative per l'anno 2022 e programmazione flussi 2023-2025

Lo scorso 6 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato due importanti provvedimenti in materia di programmazione delle quote di stranieri da ammettere nel territorio italiano per motivi di lavoro:

- un DPCM recante "**Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025**", che prevede una programmazione triennale da oltre 450.000 ingressi,
- un **decreto integrativo ai flussi 2022** recante "**Integrazione della programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022**".

Il primo **D.P.C.M. del 29 dicembre 2022**, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il secondo **D.P.C.M. 19 luglio 2023**, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.

Il DPCM integrativo **autorizza l'ingresso di 40.000 unità aggiuntive**, interamente destinata agli ingressi **per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero**, a valere sulle domande già presentate nel click-day del 27 marzo scorso.

Con una **circolare congiunta del 10 agosto 2023**, sono state successivamente emanate ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del decreto del 19 luglio 2023.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 19 luglio 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del D.P.C.M. 19 luglio 2023 e della circolare del 10 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

5. RESTITUITE ALLE CAMERE DI COMMERCIO LE SOMME DERIVANTI DAI RISPARMI DI SPESA ILLEGITTIMAMENTE VERSATE AL BILANCIO DELLO STATO - Per ora rimborsato il solo anno 2017

Dando seguito alla **sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022** (depositata il 14 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative indubiate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019**, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto del 9 giugno 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2023) ha disposto che alle Camere di commercio elencate nel sottostante prospetto 1 è concesso il **rimborso complessivo di euro 32.901.982,98**, a ciascuna spettante, per l'anno 2017, secondo la misura indicata nel prospetto stesso.

Il relativo onere grava sul capitolo 1228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2023, e ne è autorizzato il pagamento.

Da segnalare che **questo rimborso è relativo al solo anno 2017**. Dovranno pertanto seguire i rimborsi relativi agli anni 2018 e 2019.

Ricordiamo che la Corte costituzionale con la sentenza n. 210/2022 ha ritenuto **irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa**, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

Sebbene in contesti di grave crisi economica si possa ritenere appropriata la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, non altrettanto può dirsi per l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi così ottenuti, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire quei risparmi.

La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento. Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera

progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Seppure l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi, operati in contesti di grave crisi economica, *"non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo della spesa consolidata"*.

"L'equilibrio della finanza pubblica allargata non può essere realizzato attraverso lo "sbilanciamento" dei conti delle Camere di commercio. E' di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di equilibrio macroeconomico attraverso il correlato squilibrio del sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza. Ciò, oltretutto, provoca indubbi riflessi negativi sui servizi alle imprese "... non solo perchè incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati da tali enti e facenti capo ai rispettivi iscritti, ma anche perchè penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere di commercio, con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost."

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto con l'allegato Prospetto 1 recante l'importo dei rimborsi spettanti a ciascuna Camera di Commercio clicca qui.](#)

6. ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - Nuovo regolamento che individua ulteriori categorie professionali e i relativi settori di specializzazione - Adesso si aspetta l'adeguamento delle tariffe

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2023, il **decreto del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2023, n. 109**, che interessa l'**albo dei consulenti tecnici di ufficio**, istituito presso ogni tribunale e la tenuta e l'aggiornamento dell'**elenco nazionale**, istituito presso il Ministero della giustizia, in conformità a quanto disposto dalle norme di attuazione del Codice di Procedura Civile (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368) modificate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Il nuovo decreto del Ministero della Giustizia (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) detta disposizioni in materia dell'**albo** e dell'**elenco nazionale**, individuando le **categorie professionali** e i **relativi settori di specializzazione**, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.

In particolare, nel decreto vengono disciplinati:

- contenuto dell'albo (art. 3),
- requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (art. 4),
- domande di iscrizione (art. 5),
- mantenimento dell'iscrizione e vigilanza (art. 6),
- sospensione e cancellazione volontaria (art. 7),
- disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale (art. 8).

Le **tabelle** allegate (A e B) elencano nel dettaglio le categorie dei consulenti con le relative specializzazioni.

Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:

- **tra il 1° marzo e il 30 aprile e**
- **tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.**

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede **entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda**.

Le **disposizioni transitorie** contenute nell'art. 10 stabiliscono, infine, che i professionisti già iscritti negli Albi alla data di entrata in vigore del Decreto (26 agosto 2023), mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza, o di altra categoria, allegando all'istanza:

- una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e
- i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 (art. 10).

Si conferma per tutti **l'obbligo di soddisfare i requisiti di mantenimento all'iscrizione** previsti dall'art. 6, e cioè lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

Del decreto viene dato sostanzialmente un giudizio positivo, tuttavia da più parti viene sollecitato un **Decreto di aggiornamento delle attuali tariffe giudiziarie** sulla base degli indici ISTAT, in adempimento dell'art. 54 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), che sono ferme addirittura al 1999, quando la norma citata prevede la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo debba essere **adeguata ogni tre anni** in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Da tener presente che le tariffe attuali sono regolate dalla Legge n. 319/1980, varata 43 anni fa e, successivamente, abrogata dal D.P.R. n. 115 del 2002. E' comprensibile a tutti che a distanza di tutti questi anni la sola definizione delle attività tecniche risulti ampiamente superata.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 109/2023, cliccare QUI.](#)

7. ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD - SSD) - Adeguamento dello statuto entro il prossimo 31 dicembre alle norme civilistiche e al D.Lgs. n. 36/2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il 17 novembre 2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022**, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge dell' 8 agosto 2019 n. 86, recante il **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché di **lavoro sportivo**.

Il testo, composto da **31 articoli**, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021.

L'entrata in vigore della riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, prevista per il 1° gennaio 2023, con il decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023), è stata **rinvia al 1° luglio 2023**.

Secondo le nuove norme gli statuti degli enti sportivi dilettantistici devono contenere alcuni elementi fondamentali al fine del riconoscimento sportivo. Per questo, tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno adeguare i loro statuti entro fine anno per non rischiare di essere cancellati dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Come noto il D.Lgs. n. 36/2021 introduce alcune novità sui **contenuti degli statuti** degli enti sportivi dilettantistici e **dispone che, tra gli altri, debbano essere espressamente previsti:**

- a) l'oggetto sociale con specifico riferimento "**all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**" (art. 7, comma 1, lett. b)), **salvo che** per gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) che abbiano assunto la qualifica di ETS e siano iscritti nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS) (art. 7, comma 1-bis);
- b) la possibilità di svolgere **attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali**, che in difetto di previsione statutaria non potranno quindi essere esercitate (art. 9).

Dunque, per **l'ente con la doppia qualifica** (ASD-SSD e qualifica di ETS) non è richiesto il vincolo di principalità circa l'esercizio dell'attività dilettantistica, con la conseguenza dunque che l'ente con la

qualifica di ETS e di ente sportivo dilettantistico può esercitare più attività in via principale, ulteriori rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica e sempre che siano riconducibili nei settori d'interesse generale dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Accanto alle attività principali, il D.Lgs. n. 36/2021 consente alle ASD e SSD di **esercitare anche attività diverse**, sempre che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali e nel rispetto di criteri e limiti stabiliti da un decreto di prossima emanazione.

Ricordiamo, infatti, che **tra le attività diverse**, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, **sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive**, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto.

Per quanto riguarda i **termini per l'adeguamento degli statuti**, nel D.Lgs. n. 36/2021 non vengono previsti termini precisi, né semplificazioni sui *quorum* per l'adozione della modifiche statutarie (a differenza di quanto disposto nell'ambito del terzo settore).

Le lacune vengono in parte colmate dal decreto correttivo, dove si prevede che per uniformare i propri statuti le ASD e le SSD - ovvero quelle costituite e già iscritte al RAS anche per trasmigrazione dal registro CONI - avranno **tempo fino al 31 dicembre 2023**.

Ricordiamo che anche gli **Enti del Terzo settore che intendono svolgere attività sportive dilettantistiche** sono tenuti ad iscriversi nel RAS, atteso che il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica delle attività è stato demandato al Dipartimento dello sport, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto da Sport e Salute spa.

La modifica dello statuto dovrà essere adottata con delibera dell'**assemblea straordinaria**, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario **ricorrere all'atto notarile**.

Si ricorda che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell'atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche **con scrittura privata registrata**, salva diversa disposizione statutaria.

Successivamente alla modifica sarà necessario procedere **alla registrazione dell'atto all'Agenzia delle entrate**.

La registrazione di verbale e statuto modificato è **esente dal pagamento sia dell'imposta di registro** (articoli 82, comma 3 e 82, comma 5, D.Lg. n. 117/2019 - Codice del terzo settore), che **dell'imposta di bollo** (art. 27-bis, tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972).

Lo statuto debitamente registrato deve inoltre essere **trasmesso** all'organismo o agli organismi sportivi affilianti.

Nel caso di tratti anche di un Ente del terzo settore, questi dovrà procedere anche al deposito del nuovo statuto sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La **mancata conformità dello statuto** ai criteri individuati all'art. 7 determina per gli enti di nuova costituzione / iscrizione l'**inammissibilità della richiesta di iscrizione** al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) e per gli enti già iscritti, comporta la **cancellazione d'ufficio** e la conseguente **perdita della qualifica e relativi benefici** (fiscali e non).

Nello stesso senso, risulterà inammissibile l'iscrizione degli enti di nuova costituzione qualora presentassero uno statuto in contrasto con le nuove norme.

8. ASSEMBLEE A DISTANZA - Fine della disciplina transitoria - Ancora possibili sempre che lo statuto ne preveda la possibilità

Il 31 luglio 2023 è terminata l'efficacia della disciplina derogatoria sullo svolgimento delle assemblee societarie, promulgata dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito dalla L. n. 27 del 2020, e successivamente più volte prorogata.

Queste norme transitorie, nate nel contesto dell'emergenza pandemica, prevedevano la possibilità di svolgimento delle **assemblee anche totalmente a distanza**, a prescindere dalle previsioni statutarie sul tema e in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile.

Il termine, inizialmente previsto al **31 luglio 2020**, è stato successivamente prorogato più volte.

Le diverse proroghe che si sono susseguite nel tempo sono:

- **31 dicembre 2020** - Art. 1, comma 3, D.L. n. 83/2020, convertito dalla L. n. 124/2020;
- **31 dicembre 2021** - Art. 6, D.L. n. 105/2021, convertito dalla L. n. 126/2021;
- **31 luglio 2022** - Art. 3, comma 1, D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022;
- **31 luglio 2023** - Art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023.

La disciplina transitoria, in un contesto pandemico in risoluzione, **non è stata ulteriormente prorogata**, per cui tornano ad avere efficacia le norme a regime.

Il problema che si pone è individuare i limiti e le condizioni in base a cui poter, ancora oggi, svolgere assemblee societarie totalmente o parzialmente con modalità telematiche.

Della questione si è occupato il Notariato nello **Studio numero 41-2023/I del 21 luglio 2023**; dove, in assenza di "*un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale*", viene analizzata la normativa a regime con un procedimento analitico.

Dal punto di vista normativo, di particolare rilevanza per la fattispecie è il **comma 4 dell'articolo 2370 del Codice civile**, il quale prevede che "*lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica*", dunque a distanza.

In base a questa previsione, secondo il Notariato, **lo svolgimento della riunione assembleare con modalità telematiche è possibile ogni qualvolta lo statuto lo preveda**, anche con espressione generica; mentre non sarà possibile se lo statuto tace sull'argomento oppure, ovviamente, nel caso in cui vieti espressamente la possibilità.

Se **per le S.p.A.** è necessaria una **apposita clausola statutaria** per far sì che l'intervento in assemblea avvenga non di persona nel luogo fisico ove la riunione è convocata, bensì con un mezzo di telecomunicazione, **per le S.r.l.** è, invece, possibile ritenere che, nel silenzio della legge, l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito **anche in mancanza di espressa disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato**.

L'assenza di ulteriori chiarimenti nella disposizione innanzi richiamata, consente di dedurre, pertanto, non solo che i soggetti legittimati a partecipare all'assemblea **possano scegliere come parteciparvi**, ma anche che la **partecipazione a distanza** possa essere indicata dallo statuto quale **unica modalità di intervento e di partecipazione all'assemblea**.

Per quanto riguarda il **luogo di svolgimento**, lo studio evidenzia che il concetto di "luogo" della riunione assembleare menzionato negli articoli 2363, comma 1, e 2366, comma 1, del Codice civile, va inteso come **contesto nel quale si realizza l'assemblea**, ossia quell'insieme di regole e procedimenti riferiti alla riunione, quindi, secondo il notariato, non sussistono impedimenti di natura oggettiva o soggettiva a che la **modalità telematica** sia considerata come unica modalità di intervento alla riunione, essendo peraltro uno strumento che consente una più ampia e facile partecipazione dei membri chiamati a parteciparvi.

Tale estesa interpretazione appare pertanto essere in linea con l'interesse tutelato dall'ordinamento relativo a facilitare la partecipazione e l'intervento all'assemblea.

Le suddette riflessioni possono essere altresì applicate alle riunioni degli organi collegiali diversi come il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

Per il Notariato, dunque, **l'assemblea può svolgersi esclusivamente a distanza**, sebbene sia necessaria una clausola statutaria che espressamente preveda la partecipazione mediante tali mezzi di comunicazione.

Sul punto, lo studio richiama l'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (decreto "*Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27/2020, che ammette lo svolgimento della riunione assembleare "esclusivamente" a distanza "**anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**".

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie - si legge al comma 2 del citato articolo 106 - "*le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono*

*altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio***”.

È ormai assolutamente prevalente la tesi che sostiene la possibilità di tenere le assemblee solo «a distanza», mediante mezzi di telecomunicazione, almeno nei seguenti due casi:

- a) in primo luogo, quando **l'assemblea si tiene in forma totalitaria e tutti i partecipanti acconsentono ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione per il loro intervento** (potendo altresì dubitare che in tal caso sia necessaria la clausola statutaria che contempra espressamente i mezzi di telecomunicazione);
- b) in secondo luogo, allorché **l'assemblea sia convocata in un luogo fisico**, nel quale si trovano il segretario verbalizzante o il notaio, ma **tutti gli altri soggetti si avvalgano dei mezzi di telecomunicazione per intervenire in assemblea**, secondo le disposizioni previste dallo statuto e/o dall'avviso di convocazione.

Per quanto riguarda il **notaio**, la sua competenza territoriale va armonizzata con lo svolgimento dell'assemblea a distanza.

A tal proposito, il citato studio del Notariato fa presente che se la riunione assembleare può essere delocalizzata, non altrettanto può dirsi per la funzione del notaio, la quale dovrà continuare ad essere **allineata alle regole della competenza territoriale**.

Il notaio, pertanto, **dovrà trovarsi "fisicamente" nel proprio distretto/regione di competenza**, sia quando l'adunanza si svolge a distanza, mediante la piattaforma telematica individuata dalla società, che anche in occasione della redazione del verbale, se non contestuale all'assemblea.

Lo studio infatti precisa che "delocalizzare" l'assemblea, non vuol dire spostare la sede della società, che rimarrà il luogo cui fare riferimento anche per individuare la competenza giurisdizionale nel caso di impugnazione delle deliberazioni.

9. SPORT E PERIFERIE 2023 - Al via dal 1° settembre il Bando da 75 milioni di euro

Con avviso del 28 luglio 2023 il Dipartimento per lo sport informa del fatto che è pubblicato l'Avviso "**Sport e Periferie 2023**" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

L'Avviso è aperto a tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano:

- **con popolazione fino a 100.000 abitanti** (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT);
- che **non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie** in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022.

Ricordiamo che, con l'articolo 1, comma 614 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), è stata estesa anche per l'anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dall'articolo 1 commi da 621 a 627 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

In particolare, per il 2023 vengono **stanziati 75 milioni di euro**.

Le richieste di contributo **non potranno essere superiori a 700mila euro** per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città.

Attraverso l'assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l'avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

- **ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,**
- **migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale,**
- **incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva,**
- **diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale.**

Sono **ammessi al Bando Sport e Periferie 2023** gli interventi per:

- la realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all'attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture e impianti;
- il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale

La presentazione delle domande potrà essere **effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023**, esclusivamente sull'apposita [Piattaforma](#) messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al bando "Sport e Periferie 2023", cliccare QUI.](#)

10. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - Definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute - Domande entro il prossimo 31 ottobre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, il **decreto 31 luglio 2023** con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha **definito i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.**

Il contributo è un **contributo a fondo perduto** che non produce effetti fiscali per il beneficiario. Esso è erogato - secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del decreto in questione - entro il limite complessivo di spesa autorizzato **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023**, alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, **primo e terzo periodo**, del D.L. n. 34 del 2020.

In particolare:

1) per gli interventi effettuati:

- a) **dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione**, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e
- b) dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte e dalle associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione,

la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura:

- del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022,
- **del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023**,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e
- del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

2) Per gli **interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023** su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, **la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023**, a condizione:

- a) che il richiedente **sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento** sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
- b) che la stessa unità immobiliare **sia adibita ad abitazione principale** del richiedente e
- c) che il contribuente abbia un reddito di riferimento **non superiore a 15.000 euro.**

Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le **spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente** (art. 3, comma 5).

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione la **detrazione del 110 per cento** spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**, a condizione alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

La data del **31 dicembre 2023** è stata stabilita dall'articolo 24 del D.L. n. 104/2023, in sostituzione della precedente data fissata al 30 settembre 2023, dal comma 8-bis, dell'articolo 119, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020.

La presentazione delle domande per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici va **trasmessa, in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2023**.

Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto (art. 4).

Il contributo sarà **corrisposto dall'Agenzia delle entrate** mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza, e intestato o cointestato al richiedente (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 - Domande entro il prossimo 29 settembre 2023

Il Dipartimento per Sport ha reso noto che dal 1° agosto al 29 settembre 2023 è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2022.

Ricordiamo che l'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha concesso - ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile - un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L'incentivo è stato poi prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022 (c.d. "*Decreto Sostegni ter*"), convertito dalla L. n. 25/2022, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il bonus viene riconosciuto per tutti gli investimenti effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022** per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:

- Società sportive professionistiche;
- Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche;
- Società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti nell'ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con versamenti effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il bonus viene erogato sotto forma di credito d'imposta pari al 50%, per gli **investimenti fatti nel periodo tra il primo gennaio e il 31 marzo 2022**.

Dal 1° agosto 2023, presso il Dipartimento per lo Sport, è **attiva la piattaforma informatica**, per la presentazione delle domande.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere alla richiesta del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, cliccare QUI.](#)

12. ENERGIA - Nasce il Fondo nazionale reddito energetico - 200 milioni per famiglie in disagio economico

Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con un comunicato stampa del 9 agosto scorso, rende noto che è stato firmato un decreto che dispone la **nascita di un Fondo** da 200 milioni di euro **rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico** che ha come **obiettivo la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo**.

L'obiettivo è consentire l'accesso agevolato all'energia rinnovabile per persone appartenenti a nuclei familiari con **ISEE inferiori ai 15 mila euro** oppure inferiore a **30 mila euro**, ma con **almeno quattro figli** a carico.

Dell'operatività del Fondo Reddito Energetico, si occupa il Gestore Servizi Energetici (GSE), la società pubblica che eroga i sussidi alle fonti rinnovabili.

Il fondo reddito energetico è di **natura rotativa** e per le **annualità 2024 – 2025** e mette a disposizione complessivamente **200 milioni di euro per gran parte del Mezzogiorno**.

Sono infatti **interessate**, per **l'80 per cento delle risorse**, le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

È previsto eventualmente un incremento del Fondo con un **versamento volontario** da parte delle amministrazioni centrali, Regioni, Province ed organizzazioni pubbliche così come da parte di realtà no-profit.

Gli **impianti fotovoltaici** interessati devono essere:

- a servizio di **unità residenziali** nella disponibilità di nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio economico;
- di **potenza nominale non inferiore ai due kilowatt e non superiore a sei**;
- o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione.

Gli impianti per i quali il decreto destina un **contributo in conto capitale**, devono necessariamente essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il **soggetto beneficiario** sia **titolare di un valido diritto reale**.

Ricordiamo che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con [delibera n. 7 del 17 marzo 2020](#), ha stanziato 200 milioni di euro per il reddito energetico, rifinanziando il Fondo sviluppo e coesione Imprese e competitività 2014-2020, per favorire l'autoconsumo energetico delle famiglie a basso reddito, ma le risorse sono rimaste bloccate a lungo.

Tra le singole iniziative regionali in tema di reddito energetico, segnaliamo le iniziative delle **Regioni Puglia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia**.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, cliccare QUI.](#)

13. DURC - Grazie a una nuova funzionalità sarà consultabile direttamente dal telefonino

L'INPS, con un comunicato stampa del 23 agosto 2023, ha reso noto che, nell'ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell'INPS per l'attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, è stato rilasciato il servizio "Durc OnLine", nella sezione "Servizi" dell'App INPS Mobile.

Questo servizio consente di consultare i DURC delle **imprese** e dei **lavoratori autonomi** direttamente sul proprio device (**smartphone** o **tablet**).

La ricerca si può effettuare inserendo il **codice fiscale** del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.

Per ogni DURC on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.

[INPS Mobile](#) è l'App istituzionale, sviluppata per tutte le tipologie di utenza INPS (lavoratori, famiglia, pensionati, disoccupati/inoccupati e lavoratori sospesi), che dà accesso a numerosi servizi di consultazione e invio documentazione (ad esempio, bonus nido, premio alla nascita, cedolino della pensione, Certificazione Unica).

L'App "INPS Mobile" è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple.

Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

LINK:

[Per accedere al comunicato INPS, cliccare QUI.](#)

14. STIPENDI - L'Europa abolisce il segreto salariale - Emanata la Direttiva (UE) 2023/970 da recepire entro giugno 2026

Lavoratori e lavoratrici hanno diritto a conoscere lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni; vietate le clausole contrattuali limitative: abolito il segreto salariale.

A stabilirlo è la **Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023**, finalizzata a rafforzare l'applicazione del **principio della parità di retribuzione** tra uomini e donne e della trasparenza dei contratti di lavoro.

L'intento è quello di abolire il segreto salariale contenuto nelle clausole contrattuali, così come di eliminare tutte le situazioni che possano impedire ad un lavoratore di divulgare la propria posizione economica o di conoscere quella dei colleghi.

Concretamente, i lavoratori e le lavoratrici - **sia del settore pubblico che di quello privato** - potranno «*richiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore*».

Il datore sarà tenuto a darne conto entro e non oltre due mesi dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Qualora le informazioni fornite dal datore risulteranno incomplete o imprecise, «*i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, chiarimenti e dettagli ulteriori e ragionevoli riguardo ai dati forniti e di ricevere una risposta motivata*».

Le aziende UE con mano di 100 lavoratori dovranno dunque:

- **vietare le condizioni contrattuali** che impediscono ai lavoratori di divulgare informazioni sulla loro retribuzione, e
- **rendere trasparente ogni divario retributivo** di genere esistente al loro interno.

Solo per i datori di maggiori dimensioni (che occupino da 100 a 250 lavoratori) sono previsti, a partire da giugno 2027, obblighi di informazione e di elaborazione di report dettagliati relativi al *gender pay gap* nelle sue diverse componenti retributive.

Qualora dalla relazione sulle retribuzioni dovesse emergere un divario retributivo di genere pari o superiore al 5%, che il datore di lavoro non sia in grado di giustificare in base a fattori oggettivi e neutri dal punto di vista del genere, si dovrà "porre rimedio alla situazione", anche in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato del lavoro e/o gli organismi di parità.

Idonei mezzi di tutela andranno predisposti dagli Stati membri affinché tutti i lavoratori, che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione, possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all'applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano così ottenere il risarcimento del danno subito.

La direttiva dovrà essere recepita dall'Italia entro il 7 giugno 2026.

Tuttavia, per quanto riguarda l'impatto della Direttiva sulla normativa italiana è doveroso segnalare che l'Italia, con la **legge n. 162 del 5 novembre 2022**, ha previsto e anticipato rispetto alla futura direttiva, importanti misure in tema di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo ancora da attuare. Tra queste l'estensione dell'obbligo biennale di presentazione del rapporto sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile alle aziende con oltre 50 dipendenti (in precedenza tale obbligo sussisteva solo per le aziende con oltre 100 dipendenti).

Prevista anche una "*certificazione della parità di genere*", al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere in relazione all'opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alla politiche di gestione delle differenze di genere.

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2023/970, cliccare QUI.](#)

15. ISTAT - Verso la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 - Eventuali proposte entro il prossimo 31 ottobre

Con un comunicato del 1° agosto scorso, l'ISTAT rende noto a tutti gli utilizzatori interessati che è attualmente impegnato nel [processo di revisione della classificazione Ateco](#).

La nuova classificazione **Ateco 2025** sarà adottata a partire dal **primo gennaio 2025**, in linea con quanto stabilito nel [Regolamento delegato \(Ue\) 2023/137 della Commissione](#) del 10 ottobre 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La classificazione ATECO è il risultato dell'applicazione di una metodologia rigorosa armonizzata a livello europeo e internazionale, pertanto tutte le modifiche alla classificazione ATECO devono essere coerenti con la classificazione Europea **NACE** e concordate con Eurostat.

Le modifiche possono essere di revisione, aggiornamento o manutenzione, a seconda della fase del processo di modifica attivata o del livello di struttura interessato.

Il processo di "revisione" è un processo complesso che implica un riesame della classificazione, riguarda una riorganizzazione completa dell'intera struttura e coinvolge, pertanto, sia il livello internazionale sia quello nazionale.

Tale processo (che solitamente si svolge ogni 10-15 anni) è motivato dalla necessità di adeguare le classificazioni economiche ai cambiamenti delle strutture economiche sottostanti e dalla volontà di rappresentare una realtà socio-economica mutata.

La classificazione Ateco 2025 dovrà risultare coerente con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1 nella struttura e nei contenuti; sarà compito della Commissione europea verificare la conformità tra le due classificazioni.

Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione della nuova versione della classificazione Ateco è supportato dal [Comitato Ateco](#), istituito già nel 2020 dal Presidente dell'Istat e composto da esperti statistici, rappresentanti delle principali istituzioni, enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali, e da una rete di utenti della classificazione che a vario titolo sono entrati in contatto con il Comitato.

È possibile presentare motivate istanze per la modifica della classificazione attualmente vigente o la conferma di codici Ateco già esistenti esclusivamente **entro il 31 ottobre 2023**, al fine di consentire ai referenti di classificazione dell'Istat e al Comitato Ateco di svolgere le operazioni tecnico-metodologiche necessarie alla predisposizione della nuova classificazione Ateco 2025.

Tutte le proposte di modifica, sia da parte di utenti singoli, ossia non rappresentati da associazioni di categoria o di settore, sia da parte di istituzioni, organizzazioni ed enti (rappresentanze settoriali e ordini professionali, ministeri, enti locali, altri enti, eccetera), devono essere inviate alla segreteria del Comitato Ateco **esclusivamente via e-mail** scrivendo alla casella di posta comitatoateco@istat.it e indicando come oggetto "Proposta revisione Ateco 2025". Questo rappresenta l'unico canale per la presentazione di proposte di modifica della classificazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'ISTAT, cliccare QUI.](#)

16. PARTITE IVA APRI E CHIUDI - Al 31 luglio emessi 1.221 provvedimenti di chiusura

Con un comunicato stampa del 18 agosto è stato reso noto che al 31 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha emanato **1.221 provvedimenti di cessazione d'ufficio della Partita IVA**, in applicazione della nuova normativa diretta a scongiurare il fenomeno evasivo delle "**Partite iva apri e chiudi**".

Di queste, 359 sono state intercettate e chiuse in Lombardia (29%), 254 nel Lazio (21%) e 166 in Campania (14%). A seguire Toscana e Veneto con 105 chiusure.

In tutte le restanti regioni i provvedimenti hanno interessato complessivamente 232 soggetti.

Ricordiamo che l'**articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197** (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori **misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite IVA**.

In particolare, il **comma 15-bis.1** prevede la cessazione d'ufficio della Partita Iva per quegli operatori economici caratterizzati da profili di grave e/o sistematica evasione e di inadempimento degli obblighi fiscali nell'esercizio di attività che si esauriscono dopo un breve ciclo di vita (cd. "Partite Iva apri e chiudi").

Il **comma 15-bis.2** stabilisce che il soggetto destinatario di un provvedimento di cessazione della Partita Iva possa richiedere l'attribuzione di una nuova Partita Iva solo previa presentazione di una [polizza fidejussoria](#) o di una fidejussione bancaria della durata di tre anni e dell'importo minimo di euro 50.000 (o, comunque, parametrato alle violazioni fiscali commesse, se di importo superiore).

I criteri di rischio per l'individuazione delle Partite Iva da sottoporre a controllo e i presupposti per la chiusura d'ufficio sono stati individuati in un [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2023, Prot. n. 156803/2023](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

17. FALLIMENTI E CONCORDATI PREVENTIVI - Caratteristiche e durata da uno studio della Banca d'Italia

Riguardo ai fallimenti, circa il 44 per cento delle procedure si chiude senza alcun riparto, con rilevanti differenze territoriali (35 per cento al Nord e più di 50 al Centro-Sud).

Le procedure **durano in media circa 7 anni, quasi 9 se vi è il riparto, 5 anni senza**.

La durata è più elevata al Sud, indipendentemente dall'esito; la fase della procedura che richiede più tempo è la liquidazione dei beni.

Riguardo ai concordati preventivi, solamente il 20 per cento delle domande giunge all'omologazione e in circa il 20 per cento di questi casi la procedura si conclude con un fallimento.

Quasi due terzi dei concordati omologati hanno una funzione liquidatoria.

Dopo la riforma del 2012 è incrementato il numero di concordati omologati ma si è ridotto il tasso di ammissione (indice di un potenziale uso a fini dilatori); dopo quelle del 2013 e del 2015 si è ridotto l'utilizzo dello strumento senza un aumento del tasso di ammissione

Sono i dati che emergono dallo studio della Banca d'Italia proposto nel Paper "Questioni di economia e finanza", dal titolo "**Le caratteristiche e la durata dei fallimenti e dei concordati preventivi**".

Le analisi svolte in questo studio sono basate su dati provenienti dal datawarehouse della giustizia civile (DWGC). Il DWGC è alimentato dai registri del Sistema Informativo della Cognizione Civile Distrettuale (SICID) e del Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC) che sono utilizzati presso le corti di appello e i tribunali.

Il DWGC permette di ricavare informazioni di dettaglio sui singoli procedimenti attingendo agli eventi che ne caratterizzano la storia processuale. Sulla base di questa informazione è stato possibile calcolare sia la durata complessiva di ciascuna procedura, misurata come differenza tra la data di iscrizione a ruolo e la data di pubblicazione del provvedimento di definizione, sia la durata delle singole fasi in cui si articola il procedimento.

Il **campione di fallimenti** su cui si sono svolte le analisi comprende esclusivamente le procedure chiuse nell'anno con la ripartizione finale dell'attivo o a seguito dell'accertamento dell'incapienza della massa per la soddisfazione dei creditori e delle spese di procedura.

Mentre per il **concordato preventivo** sono stati utilizzati due datatest differenti: il primo comprende tutti i procedimenti la cui fase giudiziale è definita nell'anno; il secondo i procedimenti la cui fase esecutiva si è chiusa per completa esecuzione o a seguito della dichiarazione di fallimenti.

LINK:

[Per consultare il testo della pubblicazione, cliccare QUI.](#)

18. CNS - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - Tutto quello che è necessario sapere prima di richiederla

L'**identità digitale** è sempre più importante per i cittadini, per poter accedere a certi servizi, tra i quali troviamo anche quelli della **Pubblica Amministrazione**.

Tra i sistemi d'identificazione digitale, oltre allo SPID e alla CIE, c'è anche la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), uno strumento che permette ai cittadini e alle imprese di "*dialogare digitalmente*" con la pubblica amministrazione, di autenticarsi digitalmente e di velocizzare l'accesso a certi servizi.

Può essere in **diversi formati**:

- **Smart card**, simile ad una carta di credito, con all'interno un microchip crittografato, coi dati identificativi dell'utente. Per poterla utilizzare occorrerà connetterla ad un PC dotato di apposito lettore.
- **Token USB**: praticamente una chiavetta USB, sempre con microchip integrato, ma che non ha bisogno di alcun lettore, per essere letta.
- **Token wireless**: si tratta di un formato di ultima generazione, che dà la possibilità di collegarsi a tablet e smartphone, tramite tecnologia bluetooth.

Si tratta, quindi, di un certificato digitale che conferma l'identità digitale di una persona o di un'impresa. Il documento ha una validità di **tre anni** e può essere rinnovata per altri tre anni. Alla scadenza dei sei anni, sarà necessario richiederne una nuova.

La CNS utilizza un **certificato digitale di autenticazione**, emesso da una Pubblica Amministrazione, per poter identificare l'utente in maniera sicura.

Per poterla utilizzare, occorrerà essere in possesso dei **codici PIN** (necessario per accedere alla chiave privata della smart card) e **PUK** (codice necessario per sbloccare la smart card in caso di 3 tentativi di accesso con PIN sbagliato) che vengono comunicati dagli sportelli abilitati presenti nella propria regione di residenza.

La CNS, come gli altri strumenti d'identificazione digitale, ha **diverse funzioni per il cittadino**, come:

- l'accesso in sicurezza ai servizi online della Pubblica Amministrazione,
- l'utilizzo della firma digitale e
- l'integrazione con la Tessera sanitaria del SSN.

La Carta Nazionale dei Servizi può, infatti, essere utilizzata per accedere ai servizi di:

- Sistema Sanitario Nazionale;
- Agenzia delle entrate: per la consultazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Agenzia delle entrate – Riscossione;
- INPS: per la consultazione dei dati contributivi e la richiesta di prestazioni;
- INAIL;
- NoiPA;
- Camere di Commercio (Registro delle imprese);
- Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);
- Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);
- MePA (Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione);
- Lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda le **imprese**, tramite la CNS, il legale potrà accedere anche alla posizione della società nel **Registro delle Imprese**, per ottenere diversi documenti, come la visura e la scheda della società, la situazione dei pagamenti del diritto annuale, bilanci, atti e statuti depositati, etc.

La CNS può essere richiesta da tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, in possesso:

- Della **maggiore età**;
- Del **codice fiscale italiano**;
- Di un **documento d'identità valido** (in caso di cittadinanza straniera di soggetto non residente sul territorio nazionale è accettato esclusivamente il passaporto).

Durante la procedura, saranno inoltre richiesti: **Numero di cellulare** ed **e-mail** personali su cui verranno inviati i documenti e i codici segreti per l'utilizzo della CNS.

Per poterla richiedere, occorrerà recarsi presso uno degli sportelli abilitati presenti nelle Regioni, nei Comuni, presso le Camere di Commercio o i certificatori autorizzati in Italia.

Può essere richiesta anche **direttamente online**, identificandoti tramite video-riconoscimento con un operatore o anche con identità digitale pregressa come CNS o SPID.

Il costo di un kit di firma digitale è molto variabile e dipende dal prezzo applicato da ciascun certificatore.

Presso le Camere di Commercio, la carta nazionale dei servizi su dispositivo smart card ha un costo di **euro 25,00**, mentre la carta nazionale dei servizi su dispositivo Token USB o Wireless ha un costo di **euro 70,00**.

In molte Camere di Commercio, il rilascio della prima CNS è gratuito ad un legale rappresentante dell'impresa, purché in regola con il diritto annuale.

Per i costi è in ogni caso consigliabile contattare prima l'organismo presso cui si rivolge per il rilascio della CNS.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla CNS delle Camere di Commercio d'Italia, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) MIGRAZIONE AL CLOUD - Indetti corsi di formazione a distanza per i dipendenti pubblici

Con un comunicato del 9 agosto scorso, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e Politecnico di Milano, nell'ambito delle attività del progetto PON Governance 2014-2020 "Razionalizzazione delle infrastrutture ICT e migrazione al Cloud", rendono noto che **da settembre 2023 sarà avviato un programma di formazione per i dipendenti pubblici**.

Il percorso prevede **15 webinar, fruibili in diretta streaming o on-demand**, in cui gli esperti del *Politecnico di Milano* approfondiranno gli strumenti tecnologici, soluzioni e vantaggi messi a disposizione dal Cloud nel contesto di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, le adozioni e le nuove modalità di gestione operativa delle risorse informatiche, le opportunità di innovazione e gli impatti sul sistema informativo.

Tutte le informazioni circa l'iscrizione e i contenuti dei corsi di formazione saranno pubblicate sui portali istituzionali e sulle pagine social di AgID e del Politecnico di Milano.

LINK:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

2) BANDA ULTRA LARGA - Illustrata la nuova Strategia Nazionale 2023-2026

Il Sottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha illustrato e condiviso il 7 agosto scorso, in Consiglio dei ministri, la nuova **Strategia Nazionale per la Banda Ultra-Larga (BUL)**.

La nuova Strategia Nazionale, frutto della consultazione con gli operatori di settore e del lavoro del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale presieduto, mette in campo, **per il triennio 2023-2026**, un piano di azione volto:

- al consolidamento infrastrutturale di reti fisse e mobili,
- allo sviluppo e all'adozione di infrastrutture di nuova generazione e
- ad interventi a sostegno della domanda.

Sviluppata in quattro aree di intervento, la nuova Strategia prevede **investimenti per circa 2,8 miliardi di euro** di cui una parte derivante dalle economie maturate nell'ambito degli interventi PNRR per la Banda Ultra-Larga e, a tale fine, sono già in corso interlocuzioni con la Commissione Europea per la preventiva condivisione.

LINK:

[Per consultare il testo del documento approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale \(CITD\) nella seduta del 6 luglio 2023, cliccare QUI.](#)

3) LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE - WEBINAR PER IL 13 SETTEMBRE

Le Camere di commercio lombarde organizzano - per il **13 settembre 2023, alle ore 14:30** - un incontro di primo orientamento agli operatori interessati in vista della prossima emanazione degli ultimi decreti ministeriali che daranno avvio al nuovo adempimento.

L'iscrizione online è gratuita.

Dopo l'iscrizione, si riceverà un'email di conferma con le informazioni necessarie per accedere al webinar.

LINK:

[Per procedere all'iscrizione al Webinar, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 14 al 25 Agosto 2023)**

1) Decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101: Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Legge 9 agosto 2023, n. 111: Delega al Governo per la riforma fiscale. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 19 luglio 2023: Integrazione della programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Legge 10 agosto 2023, n. 112: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 20 luglio 2023, n. 115: Regolamento recante disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 7 agosto 2023: Definizione degli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero. (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 9 giugno 2023: Promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori. (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 9 giugno 2023: Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, con riferimento all'annualità 2017, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 31 luglio 2023: Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 8 agosto 2023: Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 8 agosto 2023: Supporto per la formazione e il lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 26 luglio 2023: Rimborsi Definizione delle modalità di pubblicità della sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies del codice del consumo, relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere a tutela dei consumatori, delle procedure di presentazione della richiesta di iscrizione, delle procedure di verifica e di cancellazione, nonché della comunicazione della richiesta di legittimazione a proporre azioni rappresentative nazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)